



## **AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO**

### **ORDINANZA N. 22**

- VISTA l'Ordinanza n. 72 del 12 giugno 2002 della Capitaneria di Porto di Livorno;
- VISTO in particolare l'articolo 2 della suddetta Ordinanza, con il quale, allo scopo consentire le operazioni di dragaggio della Darsena Pisa, è stato provvisoriamente interdetto l'accosto 42, riservando nel contempo alle navi in servizio di linea di cabotaggio Livorno-Trapani l'accosto della Sponda Ovest della Darsena Toscana denominato 14/G;
- VISTA l'Ordinanza n. 5 del 12 febbraio 1998 di questa Autorità Portuale;
- VISTA l'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 1999 di questa Autorità Portuale;
- RITENUTO necessario emanare disposizioni per assicurare l'operatività dell'accosto 14/G, nonché per garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni commerciali;
- VISTO il Codice della Navigazione e relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84;

### **ORDINA**

- Art. 1) Ad integrazione dell'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 1999, sono considerati "zona operativa" anche il piazzale retrostante l'accosto 14/G, nonché il tratto di strada che collega il piazzale stesso alla via Mogadiscio.
- Art. 2) Sulla banchina e nel piazzale retrostante l'accosto 14/G è disposto il divieto di sosta di qualunque tipo di veicolo commerciale non interessato dalle operazioni di imbarco/sbarco connesse con le navi che attraccano allo stesso accosto.
- Art. 3) I veicoli da imbarcare sulle navi che attraccano all'accosto 14/G potranno essere collocati in sosta nel piazzale retrostante non prima di 48 ore dalla partenza della nave; i veicoli sbarcati potranno rimanere in sosta nel piazzale non oltre 48 ore dall'arrivo della nave.
- Art. 4) E' disposto il divieto di fermata di qualsiasi veicolo su ambo i lati della strada di collegamento del piazzale di che trattasi con la via Mogadiscio.
- Art. 5) E' fatto divieto di spostare i new jersey installati a protezione della banchina; qualora, in casi particolari, risultasse necessario provvedere al temporaneo spostamento di dette protezioni dovrà essere preventivamente acquisita autorizzazione scritta della Direzione Sicurezza di questa Autorità Portuale. Sarà compito del comando nave adottare misure alternative atte ad evitare i rischi di caduta in mare di veicoli, nonché riposizionare le protezioni non appena concluse le operazioni di imbarco/sbarco. E' altresì compito del comando nave riposizionare la catena di protezione, collocata in corrispondenza della zona di abbassamento del portellone, non appena rialzato il portellone stesso.

Art. 6) Le operazioni commerciali nelle ore di oscurità dovranno essere svolte con l'ausilio di idonei apparecchi di illuminazione della zona operativa predisposti dal comando nave.

Art. 7) Sempre a cura del comando nave dovrà essere garantita la rimozione dalla banchina e dal retrostante piazzale di qualsiasi tipo di rifiuto derivante dallo svolgimento delle operazioni portuali.

Art. 8) E' dato mandato alla Direzione Sicurezza, Qualità e Ambiente di provvedere all'apposizione della necessaria segnaletica orizzontale e verticale.

Art. 9) E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. I trasgressori saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi del Codice della Navigazione.

  
**Il Presidente**  
**(Nereo MARCUCCI)**

Livorno, li 12 giugno 2002